

IL LESSICO DI APPARTENENZA NELLA COSTITUZIONE  
SPAGNOLA (UN'ANALISI LINGUISTICA  
DELLA PROBLEMATICIA IDENTITARIA)

*Marco Cipolloni*

Tanto sulla stampa come in ambito accademico, il dibattito dottrinale sulla vigente costituzione spagnola si è spesso mescolato alla riflessione politica sulla Transizione, interpretando il testo costituzionale del 1978 come essenziale strumento per il buon esito di due processi di transizione: quello, rapido e pacifico, che ha traghettato la Spagna alla democrazia e quello, altrettanto rapido, che ha consentito di accelerare e portare a compimento un secolare processo di convergenza verso l'Europa (avviato, almeno culturalmente, dal rigenerazionismo di fine Ottocento). Democrazia ed Europa sono stati, in questo senso, i punti di orientamento e di arrivo del duplice processo di transizione che in una decina d'anni ha trasformato la Spagna da una autocrazia nazionalista e periferica, poco e male integrata al sistema continentale, non solo in una democrazia europea, ma, nonostante qualche congiunturale opportunismo, anche in una democrazia europeista, cioè in un paese che, tanto nel suo governo centrale, quanto nei suoi centri di potere autonómico, scommette sull'identità europea, sentendola come parte essenziale e completamento della propria.

Per avere una mappa aggiornata di questo tipo di bilanci basta leggere alcuni contributi recenti, come *The Federalizing Estado de las Autonomías*, quarto e conclusivo capitolo di *The Federalization of Spain* di Luis Moreno (London Portland, Frank Cass, 2001), edizione inglese, aggiornata e rivista, dell'omonimo libro spagnolo, pubblicato da Siglo XXI nel 1997, l'articolo *Statuto di Autonomia della Catalogna: vent'anni di costruzione de l'autogoverno* di Xavier Trias Vidal de Llobatera, pubblicato sul numero di dicembre 2000 della rivista "SPS — Storia, politica, società" e il capitolo *La integración europea y el Estado Autonómico: europeización, estrategias y cambio en las relaciones intergubernamentales*, di César Colino

pubblicato nella miscellanea *La europeización del sistema político español* (Carlos Closa ed., Madrid, Istmo, 2001).

Secondo Moreno la federalizzazione, cioè il superamento per via devolutiva dello Stato nazionale e l'interpretazione in senso implicitamente federale del testo costituzionale, poggia su un sottotesto così largamente condiviso da accomunare gli attori del processo e gli autori della sua lettura, la «logica interna» del modello autonómico alle conclusioni di una «lettura in senso federalista» della Costituzione:

After the gradual inception of the States of Autonomy in the 17 *Comunidades Autónomas*, there has been an intensification of suggestions in line with a 'federal reading' of the 1978 Constitution. The federalizing nature implicit in the internal logic of the *Estado de las Autonomías* is assured by a growing number of political analysts and opinion leaders (p. 109).

Le radici di tale deriva verso la devoluzione risiedono per Moreno nella relativa eterogeneità economica e socioculturale del paese:

From the first stages of the process of devolution of powers in post-Francoist Spain, both de iure and de facto asymmetries have become an additional stimulus to the markedly concurrent nature of political relations between the central state and the *Comunidades Autónomas* (p. 127).

La nuova frontiera di questa competizione è individuata da Moreno nella nascita di un localismo cosmopolita che tenta di rapportare direttamente la dialettica di appartenenza dei propri cittadini ai nuovi scenari dell'integrazione europea, saltando la mediazione dello Stato centrale.

Xavier Trias rovescia completamente il cono della prospettiva, accostando realtà tra loro abbastanza diverse con l'evidente intento di collegare anche il processo delle Autonomie spagnole a un più generale trend europeo, innescato proprio dalla costruzione dell'Europa economica e politica:

A partire dalla firma del Trattato di Roma [...] all'interno di ogni Stato [...] si è accentuata l'esigenza di un decentramento, non solo amministrativo, ma anche politico. Questo processo è presente in Italia, c'è stato in Gran Bretagna, è presente in Francia, è intrinseco alla realtà della Germania e si fa sentire in modo molto particolare in Spagna (p. 11).

L'apertura, la potenzialità e la flessibilità (da intendersi non nel senso tecnico, ma in quello sostanziale) che Trias riconosce come caratteri storici del modello costituzionale spagnolo in materia di articolazione interna hanno come conseguenza la relativa inassimilabilità di tale modello ai principali schemi del diritto comparato (unitario, federale e confederale), orientando alcuni soggetti, tra cui il nazionalismo catalano, a «rivendicare in modo prio-

ritario nuove letture della Costituzione prima di intraprenderne la modifica»:

Ci sono stati vari tentativi di definire concettualmente la nuova pianta dell'organizzazione territoriale disegnata dalla Costituzione spagnola del 1978, per farla rientrare in una delle categorie dottrinali note in Diritto comparato. Tutti questi tentativi sono risultati alquanto sterili poiché [...] non esiste alcun modello teorico a cui ricondurre il disegno di organizzazione territoriale dello Stato stabilito dalla Costituzione del 1978 (p. 12).

Nel corso della propria analisi Trias parla di «modello degli Stati composti» e poi di «modello essenzialmente statutario», ma è chiaro che queste etichette sono puramente empiriche e non categoriali e che il loro scopo è in sostanza quello di sottolineare la centralità e la peculiare posizione degli Statuti nel processo costituzionale spagnolo, che Moreno descriveva, come detto, a partire da una interpretazione in chiave competitiva del termine di «federalizzazione».

In questo senso la recente analisi di César Colino riporta questo scenario di competizione e aspirazioni ai suoi meccanismi concreti e, almeno in parte, indotti dagli effetti del *feedback* comunitario su tutti i governi nazionali in termini di «a) imperativos funcionales, b) oportunidades y c) restricciones» (p. 225). A tale complesso scenario si adattano gli interessi e le strategie di partecipazione, azione e reazione dei diversi gruppi interessati all'agenda e agli esiti del processo di decisione eurocomunitario. L'europeizzazione sembra comunque orientare in senso federalizzante l'evoluzione istituzionale spagnola e il funzionamento dello Stato delle Autonomie, favorendo il passaggio «desde el predominio de relaciones verticales caracterizadas por el bilateralismo hacia un modelo multilateral, acompañado por un cambio de actitud de las elites hacia el pragmatismo» (p. 259). In questo passaggio da un iniziale modello di competizione tra Stato centrale e comunità autonome (quello descritto da Moreno) a un comportamento più orizzontale, integrato e cooperativo «ha tenido un papel importante el cambio en la interpretación constitucional» e ha giocato a favore anche la nascita di una *Conferencia Sectorial para Asuntos Comunitarios*. Preso atto della «gran capacidad de adaptación del sistema» e del fatto che «los efectos de la UE [...] no son efectos de suma cero entre el poder de los diferentes niveles territoriales», Colino rappresenta la Spagna contemporanea come un modello in fieri di «federalismo cooperativo», auspicando però «un creciente tratamiento y análisis empírico, no sólo jurídico, de aspectos tan importantes como todavía inexplorados del Estado autonómico».

Detto dei cambiamenti indotti dalla democrazia, dalle autonomie e dall'Europa sulla interpretazione e la vita evolutiva della Costituzione, occorre però non trascurare il percorso inverso, cioè non sottovalutare l'influenza esercitata dalla Costituzione sulla definizione degli ambiti e, di conseguenza, sulle esperienze, le percezioni e le pratiche di democrazia, di

autonomia e di Europa. In questo senso possono essere utili alcune riflessioni sul processo di democratizzazione spagnolo e la sua esportabilità.

Ad un recente congresso, intitolato *Peaceful Transition to Democracy*, i cui atti sono stati pubblicati nel luglio 1998 dalla "Cardozo Law Review", Luis López Guerra, docente alla *Carlos III* e membro eminente del Tribunale Costituzionale, ha presentato per esempio un'interessante relazione su *The application of the Spanish model in the constitutional transitions in Central and Eastern Europe*. Nella prima parte del suo lavoro, scritto nell'anno del ventennale, López Guerra collega lo spirito costituente ad una politica del consenso di cui individua le basi, oltre che nel testo costituzionale stesso, nel cosiddetto patto della Moncloa e nell'idea di una «Legal Transition». Il modello (tanto della transizione come della sua lettura) è il mercato e la logica prevalente quella dello scambio: «a balance among the demands of the diverse groups involved». La parte centrale dell'analisi, derivando dai fatti l'esistenza di un modello spagnolo («widely accepted and applied in the countries of Central and Eastern Europe as it was [...] in several Latin American countries») discute le condizioni di applicabilità di tale modello. Nella parte finale vengono discussi due problemi di rilievo ai fini della nostra riflessione, cioè il rapporto tra «Constitution and National diversity» e la nozione di «Third Generation Rights». Dal primo punto di vista, López Guerra ripropone la nozione di «asymmetric federalism», che non è altro che una razionalizzazione dell'antica tradizione pattizia che definiva il potere delle corone premoderne, reciproco con ciascun contraente, ma non uguale nei contenuti per tutti i contraenti. Quanto ai diritti di terza generazione, essi rappresentano, come vedremo, una versione razionalizzata e aggiornata della nozione di "costituzione materiale", nucleo del superamento in senso democratico, organicista e promozionale dell'individualismo liberale astratto, del formalismo e del garantismo.

Il riferimento al dibattito costituente come possibile modello per altre transizioni è frequentissimo anche sulla stampa, specie perché i *ponentes* della Costituzione, ancora vivi e intellettualmente attivi, intervengono spesso, in genere richiamando pubblicamente, da un lato lo spirito di consenso che li ha animati (argomento evocato, in genere, per condannare le violenze del terrorismo separatista) e dall'altro le specifiche *demands* di cui ciascuno di essi si era fatto portatore in nome e per conto dell'area politica che rappresentava. Il 27 novembre 2001, per esempio, Cisneros e Miquel Roca, *ponentes* della UCD e del gruppo parlamentare nazionalista (cioè di *Convergència i Unió* e solo formalmente del *Partido Nacionalista Vasco*), hanno partecipato a Madrid alla tavola rotonda conclusiva di un convegno sui *Procesos de transición a la democracia en Iberoamérica*, coordinata dal direttore di "ABC" José Antonio Zarzalejos, il cui giornale ha ovviamente coperto l'evento con una certa evidenza, dando particolare spazio alle suggestioni di Roca, molto critico rispetto all'insoddisfacente funzionamento del Senato nella sua specificità di camera di rappresentanza territoriale, cioè alla natura non abbastanza imperfetta

del bicameralismo spagnolo. In questa come in altre occasioni, un po' la cornice del dibattito, un po' il taglio della copertura mediatica, un po' la *inner perspective* dei protagonisti hanno comprensibilmente privilegiato i temi di attualità (terrorismo basco su tutti) e più in generale una lettura storicologica del processo, stemperandone a tratti la specificità giuridica in favore del *trastienda* politico e memorialistico, francamente sopravvalutato (anche perché qualcosa di simile sta dietro quasi tutti i testi costituzionali e, quando le cose funzionano, la costituzione smette presto di poggiare sul compromesso che l'ha generata; ne è esempio il caso italiano dove una costituzione nata da un compromesso frontista ha egregiamente funzionato in tempo di Guerra fredda, entrando paradossalmente in crisi solo con la fine di questa).

Come il dibattito giornalistico mette bene in evidenza, l'idea della Costituzione spagnola come possibile modello tende sempre più a spostarsi dal discorso sulle transizioni alla questione delle identità politico culturali e delle Autonomie. Esempari in questo senso (anche se giuridicamente a dir poco approssimative) sono state per esempio, nella primavera del 2001, alcune corrispondenze da Roma di Lola Galán per "El País", relative al dibattito parlamentare sulla riforma *soi disant* federalista del governo Amato, tutte giocate sul contrappunto tra modello spagnolo (virtuosamente consensualista) e modello balcanico (cioè jugoslavo e pericolosamente conflittuale).

Sul fascicolo invernale del "Southern Illinois University Law Journal" del 2000, Charles Ehrlich ha reso totalmente esplicita questa deriva del dibattito comparatistico dalla riflessione sulle transizioni a quella sul federalismo interno, dedicando a questo aspetto un provocatorio saggio intitolato *Ethno-cultural Minorities and Federal Constitutionalism: is Spain Instructive?* Se la Costituzione spagnola come modello di transizione sembra godere di ampio consenso, la stessa Costituzione intesa come modello di articolazione interna dello stato non sembra essere altrettanto popolare (gli stessi costituenti ammettono che il titolo VIII è confuso e insoddisfacente e, come abbiamo appena detto, si lamentano pubblicamente del cattivo funzionamento del Senato come camera di rappresentanza territoriale) e, almeno secondo Ehrlich, i due piani non sono separabili, posto che «If the system is not right for Spain, for which it was designed, then it is less likely to be successful elsewhere, particularly in culturally dissimilar countries such as some which have been among the throng of countries who recently look to Spain's Constitution». La fortuna del modello spagnolo non nascerebbe dal suo successo, ma dal mito delle costituzioni scritte, debolezza tipica dei «new democratic regimes».

Ehrlich, che ha studiato ad Oxford, Londra ed Harvard, non si accontenta di un bilancio con riserve e, partendo da una visione molto anglo-americana del federalismo e del *Rule of Law*, contrappone apertamente il modello democratico americano a quello spagnolo («The US has the most successful constitution in terms of longevity»), irridendo apertamente il feticismo continentale europeo per il testo delle costituzioni scritte e mettendo in evidenza il

grande scarto tra questi testi e il loro concreto funzionamento. Nel suo duro giudizio la costituzione spagnola ha ricevuto eccessiva attenzione da parte dei paesi in via di democratizzazione. Essa «in reality has a very weak role in Spanish society», dove configura un sostanziale fallimento in termini di regime politico, dato che «the compromise which created the Spanish Constitution has more sway in Spain than the document itself». La stessa «Democratic stability» della Spagna viene attribuita da Ehrlich a fattori extra-costituzionali e politici, la cui forza attribuisce alla Costituzione in sé «very little value as a textual document».

Indipendentemente dal contrasto che l'autore stabilisce in termini quasi caricaturali tra la tradizione inglese e quella europea continentale, il vero banco di prova del confronto tra federalismo americano e autonomismo spagnolo (che dall'una e dall'altra derivano) è correttamente individuato nel rapporto tra la sfera comunitaria dell'etnicità e quella civica dello Stato, cioè nella capacità di metabolizzare e risolvere la questione della differenza. Infatti, da quando «the issue of ethno-cultural minorities in a democratic society has become one of the more difficult constitutional question of the contemporary world», «finding the right balance is key». In questo senso molte costituzioni contemporanee, tra cui quella spagnola, rinviano, più o meno esplicitamente, ai principi enunciati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, cosa che per Ehrlich rappresenta un limite, dato che così facendo le carte costituzionali razionalizzate delle democrazie postbelliche ne ereditano tutte le ambiguità, sottovalutando, sempre secondo Ehrlich, le circostanze, tutt'altro che astratte e universali (il dopoguerra e la decolonizzazione), in cui detta Dichiarazione fu elaborata e approvata. Ne nascerebbe una pericolosa tendenza a mescolare «la controversa nozione di sovranità interna con il fondamentale diritto dei popoli all'autodeterminazione».

Di questo ibridismo sarebbe ovviamente buon esempio lo «ingenious model for the structure of the state» elaborato dai costituenti spagnoli, vero «beacon of political ingenuity». Le radici di un giudizio tanto ingeneroso affondano tanto nella instabile storia costituzionale del paese iberico («over the past century, Spain has had four constitutional regimes, three of them nominally democratic»; «Nineteenth Century Spain was constitutionally unstable, with *golpes de estado*, *pronunciamientos* and civil wars») quanto nel fatto che, svalutando il testo della costituzione, Ehrlich tende, come i giornali e i padri costituenti (ma senza i loro alibi), a sopravvalutare «the political machinations behind the Constitution». Tutto ciò che segue, dal confronto con la ex Jugoslavia, alla lettura del caso catalano come fattore di destabilizzazione, dall'analisi delle origini politiche e regionali dei membri della commissione costituente alla ricostruzione dei lavori, fino alla indicazione dei modelli utilizzati e non utilizzati nel dibattito (con la colpa, per Ehrlich gravissima, di avere ignorato il modello statunitense, peraltro lasciato da parte non per i suoi insoddisfacenti risultati, ma perché universalmente considerato non viabile rispetto alla realtà spagnola) non è che una conseguenza di queste premesse e

si concreta in una critica radicale dell'insufficiente centralismo dello stato spagnolo, dove da sempre «the historic regions of Spain predate the modern state». La genealogia costituzionale proposta da Ehrlich fa della Costituzione spagnola del 1978 una sintesi originale tra la Costituzione italiana e quella repubblicana spagnola del 1931, sia pure con elementi tratti dalle carte fondamentali della RFT, della Quarta Repubblica francese e del Portogallo uscito dalla rivoluzione dei garofani, sintesi resa particolarmente infelice dalla presenza di un «missing component», individuato, in linea con le recenti prese di posizione di Roca che abbiamo citato, con l'assenza di un vero «Regional Senate».

In conclusione la Costituzione spagnola rispecchierebbe più un compromesso politico che non una logica funzionale (il che è peraltro vero per tutte le costituzioni moderne, ottriate e no) e soprattutto dal compromesso più che dalla logica dipenderebbe la sostanziale tenuta democratica del sistema (giudizio ardito, che può essere inteso in due sensi, banale e condivisibile il primo, in base al quale ogni costituzione deve in qualche modo replicare la forma della società, come un osso o un gesso replicano quella dell'arto, e tutto da dimostrare il secondo, in base al quale questa analogia di forma renderebbe superfluo tanto lo scheletro come il gesso). Ne discende, ovviamente, una critica radicale a tutti quei paesi che, replicando l'errore dei costituenti spagnoli, hanno a loro volta incluso la Costituzione del 1978 eie razionalizzate in genere tra i propri modelli. La critica è così radicale da travalicare la validità di questo o quel modello, per mettere in causa l'esportabilità dei modelli in quanto tali, che, par di capire, non sarebbero compatibili con la specificità storica e geografica dei diversi ordinamenti e dunque varrebbero solo ex negativo, come *case studies* di errori da non ripetere. La conclusione è un perfetto esempio di radicale intrascendenza: secondo Ehrlich male hanno fatto gli spagnoli nel ventennale della loro costituzione a celebrare il testo quando avrebbero invece dovuto celebrare il processo. Vale, come minimo, la pena di chiedersi se e in che misura l'una cosa avrebbe potuto darsi, specie nel caso di una costituzione programma, senza il complemento dell'altra.

La sensazione è che per aggirare l'ingombrante ricatto pubblico rappresentato da un realismo politico che, anche storiograficamente, tende a risolversi in una sterile combinazione di *comparative politics*, retorica dell'etnicità e processo alle seconde e terze intenzioni dei costituenti occorra da un lato circoscrivere l'attenzione per la genesi del testo alla posizione liminare che le compete e dall'altro cercare un piano di analisi più concreto e immediato nel testo stesso, strutturalmente e materialmente inteso come catena di parole che sono specchio, storico, imperfetto e contraddittorio, di idee storiche, imperfette e contraddittorie.

Da questo punto di vista, non vi è dubbio che la problematica identitaria, nei suoi due versanti (quello politico-istituzionale delle autonomie e quello linguistico-culturale del plurilinguismo), ha rappresentato un capitolo fondamentale (e a tratti un banco di prova) nella prassi democratica della

Transizione spagnola e nella vita costituzionale della Spagna post-franchista. Nel contesto della presente analisi le espressioni prassi democratica, transizione e vita costituzionale rinviano da prospettive diverse e complementari ad un unico *designatura*: l'insieme delle metamorfosi che, dopo essersi cristallizzate nel testo costituzionale del 27 dicembre 1978, lo hanno poi trasformato da momento di compromesso e sintesi tra culture politiche e progetti di società diversi in effettiva cornice istituzionale di un moderno Stato democratico e di una società in via di rapida europeizzazione.

Credo che, almeno da questo punto di vista, tanto la teoria giuridica pura, elaborata attorno alle nozioni di sovranità e autodeterminazione, quanto la microstoria della negoziazione politica, non ci restituiscano gli elementi davvero cruciali del dibattito identitario. Da questo punto di vista, può semmai essere utile un breve raffronto con la dottrina italiana, anche in virtù del fatto che la Costituzione italiana del 1 gennaio 1948 ha figurato, specie per le parti preliminari e la struttura dello Stato, tra i modelli dei costituenti spagnoli. La nozione chiave per questo breve ed incidentale raffronto potrebbe essere quella di «costituzione materiale», così come è stata elaborata e proposta in Italia dal giurista Costantino Mortati e più in generale dai teorici italiani della funzione promozionale del diritto, come Norberto Bobbio. Tale nozione, oltre ad essere l'antenata diretta dei diritti di terza generazione di cui parla López Guerra, trova conferma nelle scelte lessicali (soprattutto verbali) del testo costituzionale spagnolo, dove, pur partendo da una intenzionale ripresa di formule che erano proprie del testo costituzionale della Seconda Repubblica, i campi semantici del *promocionar*, *del favorecer* e dello *integrar* hanno singolare sviluppo, tanto quantitativo come qualitativo. Proiezione in dottrina di una retorica politica solidarista, più promozionale che garantista, più democratica che liberale<sup>1</sup>, più orientata cioè a favorire l'inclusione e la

1. Libertà e uguaglianza, liberalismo e democrazia, non sono ovviamente la stessa cosa e sono anzi talmente difficili da conciliare da produrre testi costituzionali razionalizzati e con articolato molto lungo (oltre cento articoli) negli ordinamenti di tutti i paesi che, come l'Italia del dopoguerra e la Spagna del dopo-Franco, pur ispirandosi a valori liberaldemocratici, non hanno potuto limitarsi, per ragioni storiche, a utilizzare la democrazia politica

partecipazione di tutti i cittadini alla vita dello Stato che non a tutelare la sfera dei diritti individuali dalla eventualità di un *pressing* intrusivo dello Stato medesimo sui contenuti della «pursuit of happiness» di ciascuno, la linea di riflessione citata ha corrisposto evidentemente, almeno in Italia, ad una prospettiva funzionalistica, cioè ad istanze ed esigenze in larga misura extragiuridiche (il transito dalla dittatura alla democrazia, la necessità di completare ed emendare il processo di nazionalizzazione delle masse populisticamente avviato dal fascismo, l'inclusione delle donne nella vita politica e poi gli scenari internazionali della Guerra fredda, del boom economico e del welfare). Traducendosi in pratica glossatoria di un testo prodotto da una fase costituente frontista e partigiana nei valori e di conseguenza proporzionalista e consociativa nella struttura, il dibattito sulla natura e i limiti della costituzione materiale e sullo scarto tra diritto e fatto è diventato specchio di un peculiare senso dell'Ordinamento, caratterizzato da livelli relativamente bassi di patriottismo costituzionale, perché basato più sullo spirito (e dunque sull'interpretazione strumentale) che non sulla lettera (cioè su una lettura autoteologica) del testo e della norma. Secondo questa interpretazione la norma sarebbe mezzo e non conterrebbe in sé il proprio *telos*, derivandolo, nella vita storica dell'Ordinamento, da un piano extragiuridico in ultima istanza sensibile all'agenda politica (cioè ideologico durante la Guerra fredda e postideologico dopo il 1989). Tale interazione tra la lettera e la sua traduzione non toglie nulla alla lettera e al suo valore: semplicemente la vivifica e le impedisce di diventare lettera morta (è evidente in questa dialettica di lettera e spirito il grande peso esercitato, anche su giuristi laici, dalla tradizione religiosa cristiana).

La fase costituente spagnola, dovendo avviare a soluzione alcuni problemi, a torto o a ragione percepiti come analoghi<sup>2</sup> (soprattutto il transito da un sistema autoritario, antidemocratico e illiberale ad una democrazia rappresentativa), ha usato la Costituzione italiana e in minore misura quella tedesca occidentale e quella della Seconda Repubblica come modello a più livelli, mutuando da esse tanto singoli istituti come parte del proprio impianto strutturale ed innestando su questa base una serie di elementi tratti da testi successivi e tecnicamente ancor più moderni. Il risultato è stato

per *garantire* una preesistente democrazia sociale e che dunque hanno dovuto cercare di *promuovere* a partire dalla prima la seconda (e le condizioni della seconda).

2. Soprattutto in virtù della cultura immobile dell'esilio repubblicano, rimasta fedele, ma anche ferma, al 1939 ed assai poco disposta a riconoscere un qualunque valore pragmatico ai processi di cambiamento realizzatisi in Spagna nel corso della lunga dittatura. Questo *imprinting*, che giustifica le analogie di impianto con le costituzioni repubblicane del dopoguerra, è forse l'ultima e quasi l'unica eredità degli sconfitti e degli esiliati alla genesi della nuova costituzione, che, oltre che monarchica e non repubblicana, sarà più pragmatica che ideologica nell'applicazione.

un tipico testo di costituzione razionalizzata e non flessibile, con articolato esteso e una serie di meccanismi molto dettagliati, atti a garantire comunque la continuità formale dell'ordinamento, fornendo alla vita istituzionale dello Stato rinascente una cornice estremamente bilanciata e capace di prevedere, governare e legittimare, con maggioranze speciali, ma senza fratture costituzionali, procedure anche radicali e non evolutive di autoriforma, modifica, revisione e disapplicazione.

A margine delle analogie (vere e presunte, storiche e retoriche) tra dopoguerra italiano e post-franchismo spagnolo occorre però segnalare almeno una fondamentale differenza che riguarda da vicino proprio il tema di questo lavoro: mentre in Italia la Costituzione repubblicana completa un processo nazionalizzatore (sostituendo dopo un secolo lo Statuto albertino, che era una carta ottriata e flessibile, precedente la costituzione storica del Regno d'Italia), in Spagna la Costituzione del 1978 si trova di fronte ad un compito e a una tradizione costituzionale abbastanza diversi e per certi versi opposti, con il problema di includere nella carta fondamentale di una Monarchia parlamentare instaurata e non restaurata l'eredità anche linguistica di un costituzionalismo prevalentemente repubblicano, avviando attraverso di esso la rettifica di un processo di nazionalizzazione giudicato, ancora una volta poco importa se a torto o a ragione, deformante e malcompiuto. Si trattava cioè di denazionalizzare la Spagna e rinazionalizzare con un paradossale garantismo promozionale le sue molteplici identità storico-culturali, legittimando con strumenti e istituti nuovi la coesistenza di diversi livelli e ambiti di lealtà politica, quali da un lato l'ispanità, sganciandola dal nazionalismo franchista, e dall'altro le micronazionalità, ridefinendole rispetto ai micronazionalismi.

Le risposte a queste istanze, cioè la Monarchia, intesa come cornice simbolica che garantisce e identifica la sfera dell'ispanità, e le Comunità Autonome, intese come architettura pragmatica capace di canalizzare virtuosamente le spinte centripete, si compensano tra loro e insieme individuano, anche linguisticamente, il vero nucleo di originalità, bilanciamento ed equilibrio della soluzione costituzionale spagnola (una specie di United Kingdom formato da tante regioni a statuto speciale). Su questo equilibrio tra Monarchia e Autonomie e sulla sua legittimazione interna e internazionale si è in sostanza giocata la partita costituzionale della transizione. Quasi tutto il resto del lungo articolato è, al confronto, un mediocre e a tratti confuso impasto di degna retorica democratica (enunciazione di diritti e principi) e arida tecnicità liberale (descrizione di procedure di garanzia). Dal punto di vista semantico vari fattori (essenzialmente: la reazione contro un regime illiberale di fatto, ma ostile anche sul piano simbolico alla pratica democratica, la ricerca del consenso e della convergenza tra destra e sinistra che ha caratterizzato la fase costituente e il fatto di essersi ispirati ai modelli italiano e tedesco occidentale) hanno favorito l'emergere, nell'articolato, di un lessico più democratico che liberale.

Il nuovo Stato spagnolo, il “paese”<sup>3</sup>, non più percepito e rappresentato come stato-nazione o nazione-imperiale<sup>4</sup>, ma come Stato di nazioni, appare perfettamente descritto da questa fusione tra i toni caldi del solidarismo e della retorica democratica e il lessico freddo che caratterizza invece i meccanismi logici della razionalizzazione costituzionale. Lo Stato delle nazionalità, in quanto garante delle compensazioni simboliche entro cui devono essere elaborate le politiche di appartenenza, è essenzialmente una macchina amministrativa efficacemente neutrale, ispirata da un principio di doppia sussidiarietà e posta al servizio di due complementari istanze identitarie, denazionalizzata l’una e rinazionalizzata l’altra.

La Costituzione italiana, con il regionalismo fortemente centralizzatore delle sue Regioni a statuto ordinario (oltretutto tradotto in pratica attuativa con un ritardo che ne rende l’effettiva genesi poco meno che contemporanea al percorso spagnolo, annullando, almeno in questo campo, circa tre quarti del quarantennale divario cronologico che separa l’una costituzione dall’altra) non poteva in questo fornire un modello praticabile, se non attraverso la mutazione del modello delle cosiddette Regioni a statuto speciale (le regioni alpine di frontiera con bilinguismo e le isole maggiori).

Il modello autonómico spagnolo si presenta in effetti come una razionalizzazione del regionalismo italiano di statuto speciale, sia pure con importanti modifiche in termini di iniziativa politica e libertà di aggregazione dal basso (a partire da istanze e specificità storiche ed etno-culturali, ma, almeno in teoria, anche da più neutre e meno radicate reti di interesse economico e infrastrutturale). Se la struttura viene mutuata, le funzioni appaiono *ah origine* diverse e ancor più diversificate ove si considerino i successivi sviluppi della vita costituzionale spagnola, la cui storia, nel corso del venticinquennio democratico, ci consegna, per quanto riguarda il tema delle identità e della loro tutela, un curioso itinerario, ancorato a paradossali (anche se spesso efficaci) meccanismi di «promozione della garanzia» (superando così la contrapposizione tra promozionalismo e garantismo).

La Costituzione spagnola, disegnando il processo costituente delle Autonomie (che di fatto va però ampiamente oltre i limiti impliciti nel

3. Félix San Vicente, nel capitolo che ha dedicato al linguaggio della politica democratica nel suo recente libro su *La lengua de los nuevos españoles*, Zaragoza, Pórtico, 2001, ha acutamente osservato come la sfera semantica della nazione (nucleo del linguaggio politico moderno spagnolo a partire dalle *Cortes* di Cadice) sia oggi quasi scomparsa dall’uso mediatico e sia stata spesso sostituita prima con *estado* e poi con *páis*.

4. Il migliore esempio di questo tramonto/travestimento della retorica imperiale è rappresentato, da un lato, dal lessico dello *encuentro*, che nel 1992 ha dominato le celebrazioni del V Centenario della Scoperta e della Conquista e dall’altro dai toni assolutamente pragmatici con cui le pagine economiche dei principali quotidiani hanno in questi anni accompagnato le alterne fortune (*fortunes and misfortunes*) del capitalismo finanziario spagnolo nelle scalate ai settori che venivano privatizzati in America latina.

dettato) e soprattutto nominandole esplicitamente come se fossero state già esistenti sia nel Preambolo che nei Principi fondamentali, pare vincolare la “materialità” della propria realizzazione a quella di tale processo, configurando se stessa come costituzione radicalmente programmatica, non transitoria, ma di transito (prefigurando una evoluzione libera nelle scelte, ma strutturalmente orientata nelle opzioni e nei meccanismi di opzione).

L'articolazione logica di tale disegno è sicuramente un'ardita opera non tanto di ingegneria costituzionale (dove il testo spagnolo, come quello di molte costituzioni razionalizzate, ha a volte un sapore di *corta y pega*), quanto di ingegneria socio-economica operata sia attraverso la costituzione che attraverso il coordinamento di questa con una serie di testi a venire (quali gli Statuti Autonomici).

A questo riguardo, occorre sottolineare come il testo costituzionale del 1978 non si limiti alla logica, ma tenga esplicitamente conto della storia, da un lato disegnando diverse velocità e procedure nel transito (non obbligatorio) verso le Autonomie, dall'altro offrendo un canale preferenziale alle autonomie storiche, sia mediante il riconoscimento (e il recepimento) di *corpora* normativi (i *fueros*) e di tradizionali denominazioni istituzionali (come la Generalità), sia facendo proprie, con grande pragmatismo, esperienze statutarie avviate, maturate e giunte a perfezione giuridica nell'ambito della vita costituzionale di una precedente carta fondamentale, per giunta repubblicana (è così con lo Statuto catalano approvato ai tempi della Seconda Repubblica).

La ricostruzione microstorica di tutto questo è già stata in parte fatta, sia nei termini del diritto che in quelli della storia interna del processo costituente, in molti casi oltre che con grande competenza tecnica anche con informazione di primissima mano, sia da parte degli stessi protagonisti (è il caso, per esempio, di Gregorio Peces-Barba, che è stato rappresentante del PSOE fin dall'inizio dei lavori preparatori dello *anteproyecto* del 1977, ma anche di Herrero de Miñón e di Fraga che rappresentarono in quel periodo la UCD e AP e di Solé Tura, rappresentante del PCE), che da parte di storici molto attenti come Charles Powell.

Ciò che in queste pagine si pretende di fare è dunque una cosa diversa e tutto sommato di assai più limitati orizzonti: cioè un'analisi strettamente linguistica del testo prodotto da quel complicato gioco di mediazioni. Da tale analisi, specie del fondamentale Titolo VIII, ma anche del Preambolo e della dettagliata enumerazione dei diritti (fedele specchio della reazione antiautoritaria che ispirò i lavori e, sia pure di riflesso, anche il modo di affrontare il problema dell'articolazione culturale e territoriale del nuovo stato), risulterà evidente come, proprio in virtù del sapore di *corta y pega* cui si accennava, alcune parole abbiano finito per portare con sé nelle diverse parti dell'articolato la traccia concreta di usi diversi, specchio di diversi livelli di analisi, di diversi sistemi di idee, di diversi orientamenti e di diverse implicazioni.

Jordi Solé Tura, giurista e membro del gruppo di politici e specialisti che materialmente creò il testo della Costituzione del 1978, in un capitolo del suo libro *Nacionalidades y nacionalismos en España* mostra quanto i costituenti spagnoli fossero consapevoli di questa ambiguità, pur essendo portati ad attribuirle quasi unicamente alla componenda dei diversi interessi di parte (in virtù di una deformazione prospettica che mi pare sicuramente comprensibile, almeno nei protagonisti, ma anche molto discutibile, posto che tutte le altre dimensioni implicate, cioè la cultura giuridica, la lingua e le stesse pratiche identitarie e di appartenenza, sono oggettivamente caratterizzate, almeno quanto i partiti e le culture politiche, da propri margini di vitale ambiguità):

El título VIII de la Constitución no es, desde luego, un modelo de rigor jurídico. Es un Título desordenado y algunos de los problemas fundamentales — como el de la distribución de competencias — están resueltos de manera deficiente. La explicación de esto es fácil de comprender: ningún otro Título de la Constitución se elaboró en medio de tantas tensiones, de tantos intereses contrapuestos, de tantas reservas y, en definitiva, de tantos obstáculos. El consenso peligró en muchas ocasiones, pero en ninguna como en el caso de las autonomías [...] En la cuestión de las autonomías se daban citas todas las contradicciones de la transición (Alianza, Madrid, 1985, p. 89).

Il fatto di avere trasformato questa relativa polisemia e questo indice relativamente alto di ambiguità e tolleranza semantica (davvero inusuale e un po' sorprendente per una costituzione razionalizzata) in una risorsa e una ricchezza dell'Ordinamento, piuttosto che in un limite non è che una delle tante prove di portata e tenuta istituzionale del processo di transizione spagnola alla democrazia, processo che, proprio perché ha avuto e ha molti limiti e contraddizioni (dall'organizzazione elettorale alla democrazia economica, dalla trasparenza all'organizzazione dei media), ha fornito negli anni le più ampie prove della propria sostanziale irreversibilità.

Le considerazioni che seguono e che riguardano esclusivamente la Costituzione in quanto testo sono puramente linguistiche e volutamente limitate all'area semantica e alla sfera concettuale dell'identità e dell'appartenenza. Costituiscono la prima tappa di un itinerario che, nell'ambito di un progetto di ricerca coordinato dall'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, ne prevede tre, cioè oltre alla presente, una seconda, che analizza il passaggio dagli statuti alle *leyes di normalización* e di politica linguistica, e una terza che analizza la problematica *a contrario*, a partire dal dibattito sulla *ley de extranjería*. Nel loro complesso le tre parti del lavoro dovrebbero offrire un panorama abbastanza articolato sulle trasformazioni subite dal lessico di appartenenza nelle sue rifrazioni dentro testi istituzionali di contenuto programmatico e di cornice regolamentare, caratterizzati da un equilibrio non scontato tra norma e descrizione o, se si vuole, in termini giuridici, tra legittimazione e legittimità.

Per quanto riguarda il testo della Costituzione ho usato evidentemente il testo originale, anche se mi sono avvalso a più riprese dell'edizione in inglese di Axel Tschentscher, sia per quanto riguarda alcune strategie di annotazione e presentazione tipografica del testo medesimo, sia per il fatto che tale testo segnala con particolare chiarezza il valore e la portata dei successivi emendamenti (27 agosto 1992), consentendo all'analisi di tenerne conto senza incorrere in pericoli di anacronismo. Inoltre, in alcuni casi, la collazione con la traduzione verso la lingua inglese, proprio perché si fa portatrice, attraverso la lingua, di una sensibilità e di una cultura giuridico-istituzionali sensibilmente diverse (come abbiamo visto fin troppo chiaramente discutendo le idee di Ehlich), propone alcuni interessanti spunti, portando in luce livelli di lettura e interpretazione che il testo originale implica, ma anche involontariamente occulta, a causa del portato contestuale che ogni lessico di appartenenza inevitabilmente implica.

### *Preambolo*

La prima osservazione, talmente liminare da essere quasi preliminare, riguarda il lemma «*la Nación española*<sup>5</sup>», che apre il testo:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...

La prima concreta traccia di lessico di appartenenza si colloca dunque in esordio, rubricando l'intero testo come concreta manifestazione di una volontà nazionale e di una sovranità che si postulano in essere e di cui si dà per scontata l'esistenza attiva. Ciò che sta in mezzo e separa la «*Nación española*» dalla propria «*voluntad de...*», ci consegna una seconda marca di appartenenza. Tra i desideri che spingono la nazione ad usare il possesso della propria sovranità per manifestare la propria volontà figura infatti una missione esplicitamente promozionale assunta non *erga omnes*, ma nei confronti dei propri membri: «*promover el bien de cuantos la integran*».

La locuzione «*cuantos la integran*» (banalizzata in «*members*» dalla versione inglese) costituisce la prima traccia linguistica di una problematica di articolazione interna. Incomincia così, dentro ad un inciso, una strategia di specificazione del soggetto d'esordio, di cui nel corso del testo verranno ridefinite in modo sostanziale la natura e le attribuzioni, al punto da trasformare «*la Nación española*», almeno in un'ottica nazionalistica, in un soggetto

5. Onde evidenziare maggiormente le parole chiave dei passaggi commentati ho optato per l'inserimento del corsivo come modo per evidenziare porzioni di testo dentro alle citazioni.

progressivamente disarticolato e riarticolato cioè *desvirtuado* e trasformato poco meno che nell'agnello sacrificale del testo stesso.

L'idea di articolazione interna contenuta in «*cuantos la integran*» trova le prime specificazioni già in ciò che resta del preambolo. Sia dove il testo parla di «*garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes*» (la traduzione inglese propone in questo caso una interessante accentuazione con l'immagine «*coexistence within the Constitution*», dato che il campo del «*coexistir*» sottolinea le differenze più di quello del «*convivir*»), sia dove, proponendosi di «*proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones*», introduce una interessante distinzione tra due categorie di soggetti: gli spagnoli intesi come individui e *los pueblos de España* intesi come entità collettive, meritevoli di tutela (e non, o almeno non qui, di promozione!) per quanto riguarda le tradizioni, la lingua, le istituzioni e la cultura particolare; il plurale «*culturas*» e il possessivo «*sus*» segnano in effetti un forte scarto rispetto al piano universale dei «*derechos humanos*», indicando senza margini di ambiguità che il termine cultura deve essere qui inteso nella sua accezione specifica e di appartenenza e non in quello più generico di livello e opportunità culturale, che infatti viene esplicitamente indicato di seguito come oggetto di promozione (e non di tutela!) da parte dello Stato e della sua carta fondamentale: «*Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida*».

Quando, a conclusione del preambolo, «*el pueblo español ratifica la siguiente Constitución*» abbiamo ormai individuato una prima frontiera “grammaticale”. L'analisi mette infatti in evidenza due serie contrapposte, in cui l'opposizione tra singolare e plurale, o tra singolare e pseudoplurale, si carica di significati, consentendoci in più di un caso di dirimere efficacemente questioni di interpretazione relative alle seguenti distinzioni:

- *cultural/culturas*
- *pueblo/pueblos*
- *Nación/nacionalidades* (pseudoplurale)

Mentre la serie al singolare individua in astratto l'ambito e la sfera simbolica della sovranità nazionale (identificata successivamente con la Monarchia), la serie dei plurali identifica in concreto l'ambito e la sfera delle autonomie e delle comunità autonome. L'uso dei verbi e le posizioni di soggetto garante e oggetto di garanzia suggerisce che la dimensione espressa dalla serie al singolare è originaria e attiva e l'altra è derivata e passiva, ma è ovvio che si tratta di una descrizione puramente logica, cioè del travestimento deduttivo di una realtà storica poco meno che speculare.

## Titolo preliminare

Costituendo il preambolo una sorta di articolo zero, l'articolato vero e proprio comincia con il titolo preliminare. All'articolo 1 ricompare «el pueblo español» (e non la *nación*), ma l'unico accenno alle dinamiche di appartenenza è contenuto, molto implicitamente, nell'espressione «pluralismo político». Gli articoli dove la questione delle appartenenze viene affrontata più direttamente sono il secondo e il terzo.

In base all'articolo 2 la costituzione si basa infatti su «*la indisoluble unidad de la Nación española* [al singolare e con maiuscola], *patria* [importa rilevare che è questa l'unica volta in cui la parola viene usata in tutto il testo, anche se la sua radice ricorre, a partire dall'articolo 3, nella parola patrimonio, usata talvolta in associazione all'aggettivo Nacional] *común e indivisible* [‘common and indivisible homeland’, nella traduzione inglese] *de todos los españoles*», dove «*todos*» sarebbe pleonastico se non avesse la funzione di richiamare la dimensione della differenza. Proprio in funzione dell'idea di articolazione richiamata da questo uso di «*todos*», l'articolo «*reconoce y garantiza*», subito dopo, «*el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones*» (parola usata, come «*patria*» solo in questo articolo e poi richiamata solo attraverso l'aggettivo «*regional*») che «*integran*» la *Nación española* («*make up*» nella versione inglese, che si allontana sensibilmente dal «*members*» con cui aveva tradotto il precedente «*cuantos la integran*», ponendo l'accento nel primo caso su una metafora naturale — le membra — e nel secondo sul processo artificiale di costruzione della nazione come somma di nazionalità, per cui sarebbero queste ultime e non quella le depositarie della naturalità che in quella si compongono).

L'articolo 3 affronta invece il versante linguistico-culturale dell'articolazione storico-territoriale cui allude l'articolo 2. L'affermazione che il castigliano è lingua ufficiale trova un significativo corollario nel fatto che «*todos los españoles*» (con *todos* usato ancora una volta nell'accezione specificativa già detta) hanno «*el deber de conocerla y el derecho a usarla*», formulazione dietro la quale si intravede una chiara coscienza del fatto che il problema linguistico potrebbe portare a mettere in causa l'uno o l'altro aspetto (con la lingua nazionale potenzialmente discriminata nella scuola e nell'uso da parte della pubblica amministrazione, proprio come nelle province autonome di alcune regioni italiane a statuto speciale). Il secondo e il terzo comma scoprono le cause della debole posizione del castigliano che la formulazione del primo comma lascia intuire. In Spagna esistono infatti altre realtà linguistiche, collettivamente designate come «*las demás lenguas españolas*». Tali lingue «*serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos*». La parola più interessante dal punto di vista semantico è in questo caso «*también*», parola che non appartiene alla tradizione del lessico costituzionale e che torna altre quattro volte nella Costituzione spagnola del 1978, tre delle quali (artt. 34, 60 e 129) in contesto

relativamente banale e senza riferimento alla lingua, mentre la quarta e ultima è contenuta nella disposizione finale, dove «también» torna ad essere riferito ad un lemma quasi equivalente a «demás lenguas españolas». Il testo stabilisce infatti che «Esta Constitución [...] se publicará *también en las demás lenguas de España*». Proprio al momento di ottemperare a questo mandato ci fu una qualche polemica su quali e quante fossero queste «demás lenguas», con il risultato di pubblicare il testo in quattro lingue (cioè basco, catalano, gallego e valenzano), due delle quali (catalano e valenzano) così simili tra loro che le due edizioni della costituzione sono del tutto identiche eccetto che per la *portada*.

Tornando per un momento a soffermarci sulle due espressioni apparentemente equivalenti «lenguas españolas» e «lenguas de España», vale la pena di rilevare come la seconda formulazione, facendo riferimento ad una realtà geografica, risulti descrittivamente più neutra della prima, sulla quale riverbera un'aura di ambiguità derivante dall'uso comune, *non recepito dalla costituzione*, che riferisce allo stesso *designatum* linguistico le etichette «español» e «castellano» (allo stesso modo, parlando di dizionari, suscita meno recelos la portada del *Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua*, dove il termine “spagnola” si riferisce all'istituzione, che non quella di altri repertori lessicografici, come ad esempio il *Diccionario de uso del español* di María Moliner, dove la parola “spagnolo” identifica direttamente la lingua castigliana).

In ogni caso l'articolo 3 si completa con un ultimo comma in cui la varietà viene esplicitamente indicata come risorsa nazionale e patrimonio (culturale) dello Stato: «*La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección*». La formulazione «distintas modalidades lingüísticas de España» propone un alto grado di artificialità, che quasi anticipa certi scrupoli della futura *political correctness*, ma, ancora una volta la costituzione parla di tutela e di rispetto e non di promozione (come invece faranno gli statuti e le norme emanate in materia dai governi delle Autonomie).

L'articolo 4, dedicato alla bandiera, prevede ovviamente che «los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas *propias* de las Comunidades Autónomas» da affiancare alla bandiera nazionale. La norma non parrebbe arricchire di molto la nostra visione se non fosse per la parola «*propias*», destinata ad avere un fortissimo peso nel lessico delle appartenenze (fino a culminare nel contrappunto tra «lengua oficial propia» e lengua «co-oficial» o «también oficial» che, dallo Statuto catalano alla *Ley de política lingüística* de Cataluña, rovescia puntigliosamente il citato «también oficiales», che nell'articolo 3 della costituzione designa, come detto, lo status giuridico delle «demás lenguas españolas»).

## *Titolo I - Diritti e doveri fondamentali*

Venendo subito dopo gli articoli 2, 3 e 4, i ripetuti richiami al pluralismo, alla partecipazione e alla democrazia interna di partiti e sindacati, contenuti negli articoli seguenti, si colorano di un percepibile riflesso di cultura autonomistica, tuttavia la sfera semantica dell'appartenenza non conosce nessun significativo incremento di quantità e qualità fino all'articolo 11, contenuto nel capitolo I (*Spaniards and Aliens* nella efficace sottitolazione di Tschentscher) del titolo I. In base a detto articolo «la nacionalidad española» esprime una posizione nei confronti dello Stato e non un'identità e, come tale, «*se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley*»: equivale cioè a cittadinanza più che a nazionalità (anche in italiano i due termini possono essere in questa accezione sinonimi, ma è chiaro che nessun nazionalista organico accetterebbe di buon grado un'equivalenza non formale tra essere spagnolo/italiano ed essere cittadino dello stato spagnolo/italiano). Il fatto che la costituzione scelga di usare «nacionalidad» nella sua accezione neutra e formale di «ciudadanía» segna insomma una esplicita volontà di denazionalizzazione e deideologizzazione del concetto.

L'idea che la garanzia delle differenze linguistico-culturali sia logicamente e storicamente tutt'uno con quella del pluralismo e delle garanzie democratiche appare confermata e resa esplicita dal terzo comma dell'articolo 20, relativo al controllo parlamentare dei media, nel rispetto del «*pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España*». Pluralismo sociale e pluralità linguistico-culturale vengono così definitivamente posti sullo stesso piano da essere quasi identificati l'uno con l'altra.

Lo stesso può dirsi, anche se in forma più indiretta, con tutti i richiami successivi alla libera articolazione della società in corpi collettivi (per esempio l'art. 28, secondo il quale «*Todos tienen derecho a sindicarse libremente*»), temperata unicamente dall'insistente richiamo a postulati di tipo solidaristico, utilizzati per legittimare l'interventismo promozionale della macchina statale (per es. l'art. 40, in base al quale «*Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables [...] para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica*») e, cosa davvero curiosa in un testo costituzionale, «*De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo*»).

E questa la parte più radicalmente democratica e dunque più illiberale della Costituzione spagnola del 1978, dato che in essa convergono, in apparenza per limitarsi, ma in realtà rafforzandosi mutuamente, due attitudini di tipo promozionale e solidaristico, operanti dal basso e dall'alto. Sul piano del lessico il dibattito pubblico della e sulla transizione, per ragioni sia di efficacia giornalistica che di tradizione retorica e di cultura politica, ha aggredito più gli aspetti antidemocratici che quelli illiberali del vecchio regime.

Quale che sia il giudizio, morale, intellettuale e politico, sul modesto rigore di questa strategia enunciativa, appare chiaro che attraverso di essa si prepara un terreno molto favorevole al successivo disegno di un autonomismo libero nell'aggregazione e temperato da compensazioni solidaristiche come quello che troverà espressione nel disegno generale del titolo VIII.

Un ulteriore passo verso una più articolata definizione in senso democratico e illiberale della problematica identitaria è dato dalla sostanziale patrimonializzazione della pluralità culturale, stabilita dall'articolo 46, in base al quale, con la consueta formula interventistico-promozionale la tutela diventa promozione:

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de *los pueblos* de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad.

## *Titolo II - La Corona*

In base all'articolo 56, il sovrano è, come detto «el Jefe del Estado, *símbolo de su unidad y permanencia*». Tale valenza simbolica è stata oggetto di numerose glosse pubbliche, l'ultima delle quali, relativa a *Los deberes de un príncipe* è stata pubblicata su "ABC" il 28 novembre del 2001, a firma del costituzionalista Pedro de Vega. L'occasione del commento, in un contesto intemazionale complicato, è tutt'altro che politicamente rilevante, la polemica sull'ipotesi che il Principe sposasse una modella di avventi forme e umili origini. Pedro de Vega, scomodando Kantorowicz, Thiers, Constant, gli antichi Romani e i giureconsulti inglesi, propone una rapida panoramica attraverso l'evoluzione dell'istituzione monarchica al fine di evidenziare il nesso tra la funzione di simbolo irresponsabile e la figura moderatoria della *auctoritas* e tra questa e la *dignitas* che la accompagna e che può in qualche modo consigliare e giustificare una autolimitazione della *libertas* dell'erede al trono per ragioni di opportunità politica (consiglio recepito prima che finisse l'anno). Ne emerge, consiglio al principe a parte, una chiara visione del paradosso del re simbolo:

Liberados constitucionalmente de responsabilidades políticas en su comportamiento como hombres públicos, para no perder su configuración simbólica, no están exentos, sin embargo, de las obligaciones y responsabilidades que la dignidad y la majestad reales imponen a su conducta como hombres privados.

In quanto simbolo la corona incarna dunque un principio arbitrale e, soprattutto, rappresenta «*el Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica*» (art. 56). Riaffiora qui, dopo averlo fatto brevemente in uno degli articoli sulla

cittadinanza/nazionalità (11.3) il tema della «comunidad histórica» con le nazioni ispanofone dell'ex impero coloniale, tema in larga misura retorico, che però, proprio perché richiamato a proposito della Corona, assolve nella mappa morale dell'agenda costituzionale una duplice funzione:

- da un lato rafforza l'idea della monarchia spagnola come una sorta di United Kingdom peninsulare, completato e complementato da un'ideale (e forse un po' velleitaria) aspirazione ad estendere il proprio prestigio e la propria sfera di influenza arbitrale su una sorta di Commonwealth linguistico (basti pensare, in questo senso, alle celebrazioni del *V Centenario* o alla politica di promozione culturale degli Istituti Cervantes, molto attenta ad includere prodotti ispanoamericani, sia pure neutralizzandone la specificità); nell'interpretare questo ruolo re Juan Carlos lo ha tra l'altro perfezionato con una vocazione di patrono delle transizioni democratiche e *promoter* del modello spagnolo. Tanto per fare un esempio, sullo stesso numero di "ABC" che abbiamo appena citato si dà conto di una sua visita a Lima. Il titolo del *reportage* di Carmen de Carlos, con le parole chiave *democracia* e *transición* bene in evidenza, difficilmente potrebbe essere più esplicito: *El Rey destaca en Perú que la democracia garantiza las inversiones y expresa su apoyo a la transición que lidera Toledo*. La dichiarazione del sovrano, resa in un'ambasciata di fatto come la sede del Banco Continental-BBVA, merita di essere citata per esteso:

A la interrelación económica que nos une, se suma en estos momentos el sentimiento de solidaridad y comprensión del pueblo español por el proceso de transición política que vive Perú y que nosotros sentimos tan cercano [...] La transición democrática permitió que, desde finales de los años setenta, la economía española experimentara un profundo cambio estructural, etc.

- dall'altro lato tempera con questo richiamo alla comunità linguistica ispanofona le spinte centripete delle alloglossie interne, facendo del re il punto di equilibrio tra due comunità ispaniche a diverso titolo: quella peninsulare, plurilingue e interna allo stato spagnolo, e quella transoceanica, ispanofona, ma formata da una pluralità di stati indipendenti.

### *Titolo III — Il Parlamento*

In un sistema bicamerale il Senato assolve per tradizione la funzione della rappresentanza territoriale (persino in un bicameralismo praticamente perfetto come quello italiano erano in origine previste differenze di meccanismo elettorale volte ad ancorare almeno simbolicamente la rappresentanza senatoriale al territorio). La Costituzione spagnola del 1978 non fa eccezione e statuisce, all'art. 69, che «El Senado es la Cámara de representación territorial», anche se, come abbiamo visto (Rocas e Ehlrich), questa particolare funzione non è stata di fatto assolta e ciò sta motivando il fatto che proprio il Senato sia

al centro di diversi progetti di riforma. La presenza futura delle Comunità Autonome viene ancora una volta recepita con anticipo pur rinviando necessariamente agli statuti, determinando il curioso caso di una Costituzione che non solo contempla articolazioni territoriali non ancora in essere, ma concretamente rinvia alle loro future ed eventuali carte fondamentali e alla loro ancor più futura ed eventuale produzione normativa:

Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.

Oltre ad avere una presenza virtuale nel testo, gli Statuti autonomici si vedono anche previamente attribuita una ben determinata capacità di resistenza giuridica, cioè una inclusione nel nucleo duro della costituzione e di conseguenza una posizione sostanzialmente sovraordinata nella gerarchia delle fonti, tale da garantire la loro vigenza anche in casi di necessità e urgenza. In base all'articolo 86:

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que *no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.*

### *Titolo VII - Economía*

Le Comunità autonome sono considerate una forma di articolazione fondamentale anche dal punto di vista economico, altro aspetto in cui la retorica solidarista e gli accenti democratizzatori del testo costituzionale del 1978 si fanno particolarmente accesi e illiberali, spingendo la vocazione promozionale e pianificatoria del potere pubblico fino ai limiti di un autentico delirio equalizzatore ai confini dell'ingegneria sociale, rafforzato retoricamente con l'uso ripetuto del solito «todos», solo in apparenza pleonastico: «Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de *todos* los sectores económicos [...] a fin de equiparar el nivel de vida de *todos* los españoles» (art. 130). In tale ottica redistributiva e palesemente illiberale viene impostato anche il modello fiscale, in virtù del quale anche «Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes» (art. 133).

## Titolo VIII - Organizzazione territoriale dello stato

Gli articoli 137-158 costituiscono il punto di arrivo e il banco di prova del percorso linguistico-identitario fin qui ricostruito, il luogo in cui si danno appuntamento non solo le contraddizioni politiche della transizione, come diceva Solé Tura, ma anche quelle linguistiche del testo che quella transizione ha consentito di realizzare con sostanziale successo, avviando la sperimentazione di un autonomismo del tipo che López Guerra ha definito «federalismo asimmetrico».

Il punto cruciale, tecnicamente e linguisticamente, in linea con l'idea di una costituzione materiale e con la retorica filodemocratica e a tratti francamente illiberale di molte parti del dettato, è la proiezione extracostituzionale del processo costituente, rappresentato dalla costituzione stessa come incompleto. Tra i molti modi che una costituzione può darsi per essere programma non c'è solo la frequenza relativamente alta di verbi come «promover» e «favorecer» (rispetto per esempio a «velar» e simili). Il modo meno retorico e più strutturale e radicale che una costituzione ha per assumere una missione programmatica è evidentemente quello di descrivere se stessa e il proprio testo come incompiuti e *in progress*. Da questo punto di vista il vero modello non è quello italiano (da cui come detto viene mutuata l'ossatura dell'istituto della *Comunidad Autónoma*, ricalcandolo su quello delle Regioni di statuto speciale, con correzioni ispirate in buona misura al sistema tedesco dei *Länder*), ma quello della Legge fondamentale della *Bundesrepublik* tedesco-occidentale, che persino nel nome esibiva retoricamente l'idea dell'amputazione territoriale e della divisione dello stato, rinviando il proprio compimento ad un futuro di riunificazione con la parte orientale, cioè alla soluzione di una problematica politico-internazionale del tutto extracostituzionale (la vittoria occidentale nella Guerra fredda).

Con una strategia in parte simile, la Costituzione spagnola scommette buona parte di se stessa su un nuovo modello di articolazione del territorio, ultrademocratico nell'iniziativa (un vero festival delle tecniche democratiche, con maggioranze speciali, ratifiche assembleari, statuti, elezioni e referendum, tanto nei canali preferenziali e di via breve, offerti alle cosiddette autonomie storiche, quanto, *a fortiori*, nelle procedure standard, disegnate per chi non fosse mai stato prima né *Comunidad*, né autonomo).

A partire da questa volontà democratica e dall'idea di una maggioranza nella minoranza (punto critico del gioco di tutela delle minoranze), si individua nel nesso tra Comunità autonome e reti di interesse un possibile motore di questo processo di completamento. In base all'articolo 137: «*el Estado [non la Nación española, né le nacionalidades che la integrano!] se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan [sobra decir che nel sistema verbale delle costituzioni non abbondano i congiuntivi eventuali]. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses*». Il senso e la legittimità

dell'autonomia sono dunque utilitaristicamente vincolati alla gestione di specifici interessi, il che, ovviamente pone lo stato nella condizione di farsi garante della «realización efectiva del principio de solidaridad [...] velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las *diversas* partes del territorio español» (art. 138), con «diversas» usato un po' al modo di «todos».

Mentre i Municipi e le Province, pur avendo identità e progetti, non vincolano esplicitamente la propria ragion d'essere né alla dimensione identitaria né a quella progettuale, le Comunità Autonome chiamano in causa fin dal loro processo di costituzione entrambi i parametri.

Ai sensi dell'art. 143: «*las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas*». Come anche nel caso delle regioni a statuto speciale italiane, vengono presi in considerazione tre tipi di parametri: due oggettivi, la storia politica e l'insularità geografica, e uno in ultima istanza soggettivo, cioè la coscienza collettiva di una comunità di interessi, esperienze e rappresentazioni del mondo. È ovvio che in molti casi queste caratteristiche si danno congiuntamente, ma è anche ovvio che il processo spagnolo è andato nella sua materialità costituente ben al di là di questi parametri, dato che le Comunità autonome lungi dal valorizzare identità molto specifiche, coprono ormai l'intero territorio dello stato (cosa in partenza tutt'altro che scontata, tanto da essere recepita e fatta verbo con la citata connotazione eventuale della formula «que se constituyan») e hanno in più di un caso contribuito a forgiare e istituzionalizzare rivendicazioni di specificità culturale e linguistica non proprio pretestuose, ma che fuori da quella cornice istituzionale o senza di essa non avrebbero mai pensato di manifestarsi *istituzionalmente* come tali.

L'unico limite esplicitamente indicato per l'aggregazione di interessi risiede nella Comunità autonoma stessa, dato che «en ningún caso se admitirá la *federación* de Comunidades Autónomas» (art. 145). La parola e l'idea "federazione", destinate ad avere una certa fortuna nel dibattito successivo, compaiono nella Costituzione questa volta soltanto ed è interessante che lo facciano per fissare un limite («in nessun caso sarà ammessa la federazione...»).

Quanto agli Statuti che evidentemente completano il processo costituente e forniscono ai protagonisti una chiara cornice di autoriforma e garanzia, dato che «el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento», essi (e la loro «constituyencia»<sup>6</sup>) dovranno necessariamente ottemperare a tutta una serie di requisiti di forma, contenuto e procedura di elaborazione e ratifica,

6. La nozione di «constituyencia», stabilita in modo provocatorio da Bartolomé Clavero nei suoi studi sul diritto latinoamericano (*Ama Lhunku, Abya Yala: Constituyencia*

specificati dall'articolo 147. Tra questi obblighi, solo alcuni sono diretta espressione della problematica identitaria: per esempio, il fatto che nel nome ciascuna nuova entità dovrà per forza coincidere con «la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica» (art. 147). Un discorso in parte analogo vale anche per l'eterogeneo elenco delle possibili aree di competenza, tra le quali figurano musei, biblioteche, monumenti (art. 148) e, più in generale, «*el fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma*». L'accenno all'insegnamento della lingua e l'uso della parola «fomento» sono il primo concreto segno del passaggio del testo costituzionale da una logica di tutela o di tutela-promozione ad una di pura promozione, anche in questo campo.

L'articolo successivo (art. 149) contiene una sorta di antielenco, relativo alle competenze esclusive dello stato. Per circa un terzo delle 32 materie elencate il testo stesso introduce però una formula autolimitativa (del tipo: «...sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades...»), la cui presenza contraddice apertamente l'asserita esclusività della competenza statale.

Vengono così garantite, dentro il presunto *domaine réservé* dello Stato centrale, molte isole normative, come i cosiddetti *fueros*, gli usi tradizionali in materia di arbitrato, contratti e matrimoni, le specificità nella condizione dei pubblici funzionari, alcune riserve di esecuzione, la gestione del patrimonio tutelato dallo Stato e quella di alcuni servizi, ecc.

Posto che le due liste degli artt. 148 e 149 non esauriscono il campo del normabile, la costituzione prevede poi una sorta di sussidiarietà reciproca e incrociata su materie e poteri residui, per cui gli statuti possono occupare tutto il campo rimanente, purché lo facciano esplicitamente, mentre lo Stato torna a subentrare per tutte le attribuzioni di competenza che si rendessero necessarie e cui gli statuti non avessero di fatto dato esplicita copertura:

Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto.

*Indígena y Código Ladino por América*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, con osservazioni molto interessanti sulle variabili accezioni della nozione di territorio e territorialità come riferimento anche identitario in ambito giuridico americano), mi sembra in questo caso pertinente e fungibile, se non altro come termine di comparazione.

L'idea di una possibile conflittualità, avendo il processo la sua radice in concreti interessi, era ben presente ai costituenti, ragion per cui l'articolo 155 stabilisce che

Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o *actuar de forma que atente gravemente al interés general de España*, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al *cumplimiento forzoso* de dichas obligaciones o *para la protección del mencionado interés general*.

Dal punto di vista giuridico, il lessico è a dir poco impreciso, dato che oltre ad utilizzare a più riprese etichette un po' vaghe come «interesse generale», fa anche ricorso a termini di modo e grado non assoluto, introducendo, cosa rara nel lessico costituzionale, un avverbio come «gravemente», il cui uso, tra l'altro, lascia supporre che le Comunità possono impunemente attentare all'interesse generale della Spagna, se lo fanno in modo “non grave”.

Questa procedura, come anche tutte quelle indicate per la ratifica delle varie fasi del laborioso procedimento di redazione, approvazione e ratifica degli Statuti, sottolinea il legame che le comunità autonome devono necessariamente avere da un lato con l'interesse generale e dall'altro con il Senato (che esprime rappresentanza territoriale) e la stessa costituzione.

Quanto ai mezzi, l'Autonomia è ovviamente anche impositiva. Tali risorse si sommano a quelle che vengono riconosciute dallo Stato in proporzione alle funzioni di interesse generale effettivamente svolte dalla Comunità sul territorio («En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido», art. 158).

Come ben si vede il Titolo VIII nel suo complesso, è un curioso impasto di tecnica e principi, meccanismi ed ipotesi di volontà, descritte come del tutto virtuali ed eventuali anche se, nella realtà, molte di esse stavano già sul tappeto ed erano non solo largamente deducibili, ma addirittura ben valutabili nella loro forza di aggregazione. Proprio di questa dimensione troviamo eco nelle cosiddette norme complementari e nelle disposizioni transitorie.

#### *Titolo XI - Norme complementari*

Dopo l'allusione dell'articolo 149, la problematica forale per esempio trova un proprio spazio proprio nelle norme complementari, la prima delle quali stabilisce che «la Constitución *ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales*». Apparentemente siamo tornati dal campo della promozione a quello della protezione, ma la dimensione promozionale trova subi-

to dopo un proprio cavallo di Troia nella nozione, a dir poco ambigua per una casistica di diritti particolari, di «attualizzazione generale»:

La *actualización general de dicho régimen foral* ['the general updating of the fuero System', nella versione inglese] se llevará a cabo, en su caso, en el marco ['within the framework' nella traduzione inglese] de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.

Una logica del tutto parallela si ha nel caso delle Audiencias (n.c. 4). Anche qui il testo oscilla tra riconoscimento garantistico del particolare e razionalizzazione del sistema nel suo complesso: «En las Comunidades autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial los Estatutos de Autonomía respectivos podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas». Come si vede la cornice garantista è solo formale, mentre la spinta promozionale è sostanziale.

#### *Titolo XII - Disposizioni transitorie*

Parlando di una transizione è evidente che le norme transitorie meglio e più di altre ne incarnino ad un tempo lo spirito e la circostanza.

Alle disposizioni transitorie, infatti, compete o sembra competere di armonizzare e neutralizzare, configurandola come temporanea e, appunto transitoria, la tensione intrinseca in un sistema disegnato con aspirazioni di logica generale, ma legittimato sulla base di un panorama culturale fatto di particolarità ed esplicitamente riconosciuto come somma storica di particolarità.

La problematica della transizione (in questo caso della transizione al regime di Autonomia) contempla e configura, fin dalla prima d.t., il riconoscimento di entità giuridiche temporanee e, appunto, di transizione. La prima tra esse è una peculiare specializzazione della nozione di territorio. La d.t. uno propone infatti, senza peraltro definirla, la categoria dei «territorios dotados de un régimen provisional de autonomía», distinguendo all'interno di tale posizione quella, regolata dalla seconda d.t., dei «territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuentan, al tiempo de promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía» (in pratica, la sola Catalogna). Comunque sia, l'idea del territorio come riferimento delle autonomie emerge progressivamente nel corso della costituzione. La parola e i suoi derivati, compaiono, come è ovvio, fin dai primi articoli e ricorrono molte volte nel testo, ma nella stragrande maggioranza dei casi con forma, valore e funzione o di aggettivo o di sostantivo riferito al territorio nazionale. L'idea un po' americana del territorio come possibile entità giuridica di transizione, dotata di «órganos colegiados preautonómicos», cioè del territorio come soggetto, dotato di autonomia e attiva-

mente plebiscitante, prende forma progressivamente, a partire dall'articolo 69 sulla natura della rappresentanza del Senato, arrivando a precisarsi proprio attraverso gli articoli del Titolo VIII e le disposizioni accessorie e transitorie.

Queste disposizioni transitorie, che, disciplinando organi di transizione, sono in realtà disposizioni sulla transizione, devono anche porsi, in termini molto concreti, un problema di durata.

Pur senza espropriare la storia dei suoi tempi e dei suoi modi, la Costituzione contiene in merito un'ipotesi abbastanza precisa, stabilendo a più riprese, per il completamento materiale e non solo letterale di una fase costituente, una durata massima di circa tre anni, non troppo diversa da quella che gli storici hanno poi applicato alla Costituzione stessa e alla transizione di senso più largo e comune (se calcoliamo i tre anni a partire dall'approvazione del testo nel dicembre 1978).

Il termine triennale compare per la prima volta nel terzo comma della settima d.t.:

Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos: a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución; b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos [...]; c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.

Un termine triennale viene statuito anche per i primi e parziali rinnovi del Tribunale Costituzionale, dalla nona d.t.:

A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse [...] Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

Il termine più esplicito ed esplicitamente coincidente con quello indicato dagli storici per la tradizione di senso largo è però quello indicato dal primo comma della ottava d.t.:

Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, *sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá del 15 de junio de 1981.*

Come si vede, la Costituzione è dunque molto esplicita nell'ipotizzare un termine per il processo di «transizione» (andando, come detto, non lontano da quello poi emerso dal consenso tra gli storici).

### *Titolo XIII - Abrogazioni*

Se è vero che una Costituzione è etimologicamente *construens*, è pur vero che l'instaurarsi di una democrazia moderna (anche relativamente illiberale) sulle ceneri di una dittatura suo malgrado modernizzatrice (violentemente antidemocratica e assolutamente illiberale) non può non avere tra i propri atti di fondazione anche una *pars destruens*, cioè l'esplicita cancellazione delle basi normative antidemocratiche del precedente ordinamento. Tra le molte abrogazioni raccolte nel titolo XIII, vera e propria opera di sistematico smantellamento del nazionalismo franchista e dei suoi capisaldi giuridici (come il Movimento e la Legge Organica), assumono particolare rilievo e significato dal punto di vista della presente relazione le esplicite abrogazioni di quell'autentico mostro giuridico che erano i *fueros* nazionali (che è come dire i privilegi generali) del *Trabajo* e de *los Españoles*.

Tra le norme derogate figurano, come è ovvio, anche le norme crislide che erano state create in funzione della transizione e segnatamente la Ley 1, 1977 de *Reforma Política*.

### *Titolo XIV - Disposizione finale*

La disposizione finale, già citata, fa sì che la vigenza del testo tragga origine dalla sua pubblicazione «también en las demás lenguas de España».

Il fatto che una Costituzione che incominciava con il lemma «*La nación española*» si concluda con «*las demás lenguas de España*», proprio perché in definitiva non (o almeno non solo e non del tutto) intenzionale, mi è sempre sembrato estremamente indicativo della reale portata della transizione, buona parte della quale si consuma e realizza, come abbiamo visto e spero contribuito a dimostrare, per successivi aggiustamenti e slittamenti semantici, nel corso stesso del testo fondamentale, dando corpo e luogo ad una radicale trasformazione dei presupposti stessi della convivenza e della coesistenza politica all'interno della rinata democrazia spagnola (sia pure a prezzo di qualche eccesso di funzionalismo promozionale e con accentuazioni solidaristiche che, dando soggettività e giurisdizione ad una proliferazione di corpi intermedi, suonano a volte poco attente ai valori della tradizione liberale e non del tutto compatibili con una rigorosa tutela delle garanzie individuali).

Il testo della Costituzione merita dunque, checché ne pensi Ehlich, un rispetto e un'attenzione maggiori e non minori di quelli che fino a ora gli sono stati riservati. Non è ovviamente questione di feticismo celebrativo o di culto della lettera, ma di rispetto per la sostanza politica del processo. Se la costituzione spagnola, per quanto imperfetta, è feticcio di qualcosa, lo è, come credo di avere contribuito a dimostrare e al pari di ogni buon testo costituzionale, compreso quello americano, della propria vitalità di strumento, di macchina linguistica al servizio di una società storica articolata e proprio perché tale interessata a rassicurare se stessa (e gli altri) circa la relativa stabilità e la pubblica accettabilità dei propri valori (non ultimo tra i quali quello di scommettere sulla propria capacità di cambiarli in modo civile e ordinato, se e quando lo riterrà necessario).

# TRIENIO

ILUSTRACIÓN Y LIBERALISMO. REVISTA DE HISTORIA

Dirigida por Alberto Gil Novales

Número 42, noviembre 2003

Alberto Gil Novales, *La Revolución Francesa en España y la modernidad*  
Elena Aguado Cabezas, *Felipe Sierra Pambley. Un hidalgo leonés en la Administración de Carlos IV*

Charles Esdaile, *Los Guerrilleros Españoles, 1808-1814: El Gran Malentendido de la Guerra de la Independencia*

Ramón del Río Aldaz, *Hidalgos en armas: La insurrección carlista de octubre de 1833 en el Norte*

Stefan I. Anèev, *La política tradicional rusa en los Balcanes y sus nuevas dimensiones*

## DOCUMENTOS

Pedro Villacampa en 1811-1812, a través de sus partes de guerra, recogidos en la *Gazeta de Aragón*. Publicados por Alberto Gil Novales

## IN MEMORIAM

Pierre Vilar. Por Alberto Gil Novales

---

Redacción : Apartado de Correos 45008, Madrid

Ediciones Clásicas (Ediciones del Orto) se encargan de la distribución de TRIENIO. Ediciones Clásicas, c/San Máximo, 31, 4º 8. Edificio 2000. 28041 Madrid. Fax: 91-5003185. E-mail: ediclas@arrakis.es